



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l’articolo 6-ter, che dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine, tra gli altri, al personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l’articolo 39, comma 5, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e l’articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, e, in particolare, l’articolo 46, comma 5;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, attinente alle “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122, recante “Determinazione delle classi



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;

VISTE le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni, recanti “Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2015-2016”;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016, previsto dalle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2015-2016 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, trasmessa dallo stesso Ministero della Salute in data 5 maggio 2015 alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

VISTO l'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 7 maggio 2015, rep. n. 86/CSR;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

TENUTO CONTO dell'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264 del 1999, nonché dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

CONSIDERATO che la formazione acquisita nelle lauree magistrali nelle professioni sanitarie è strettamente correlata alle funzioni dirigenziali nella relativa area professionale;

RITENUTO di poter accogliere nell'anno accademico 2015/2016 integralmente l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca reso con delibera presidenziale n. 7 del 3 luglio 2015;

SENTITO il Ministero della Salute nelle riunioni congiunte del 18 e 22 giugno 2015;

RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2015/2016 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le Università;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA:

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2015-2016, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie è determinato, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe LM/ SNT 1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche	n.1.020
Classe LM/ SNT 2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	n. 565
Classe LM/ SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche	n. 351
Classe LM/ SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali	n. 85
Classe LM/ SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	n. 260

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva di cui al contingente definito per l'anno accademico 2015-2016 richiamato in premessa.

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito formata secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale sulle modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini